

REGOLAMENTO (CEE) N. 3940/90 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1990

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia, per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1993

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Gambia sulla pesca al largo della Gambia (3), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 20 aprile 1990 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo compreso tra il 1° luglio 1990 e il 30 giugno 1993;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle Isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

(1) GU n. C 204 del 15. 8. 1990, pag. 5.

(2) Parere reso il 14 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Gambia, sulla pesca al largo della Gambia per il periodo dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1993.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per tener conto degli interessi delle Isole Canarie, il protocollo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse alicuiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle Isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (5).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(4) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5.